

Le nuove indicazioni di Equitalia in materia di rateizzazione dei debiti tributari

Su richiesta del contribuente, l'agente della riscossione, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'importo minimo di ogni rata è salvo eccezioni, pari a 100 euro. Analizziamo il dettato normativo di riferimento e le regole che presiedono l'istituto della dilazione di pagamento, alla luce delle novità apportate dalla direttiva di Equitalia del 7 maggio 2013.

La dilazione di pagamento

Come è noto, l'art. 19, del D.P.R.n.602/73, dà la possibilità all'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, di concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Il comma 3, in particolare, stabilisce che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato, salvo quanto ora stabilito dall'art. 2, comma 20, del D.L n. 225/2010

Analizziamo e ripercorriamo le varie **tappe che hanno portato al nuovo assetto normativo.**

Il D.L. n.225/2010

Il D.L. n.225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10,all'art. 2, comma 20, prevede che: "Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, interessate da mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione".

Così come indicato nella direttiva di gruppo n. 12 del 15 aprile 2011 di Equitalia Spa, la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art.2, comma 20, del D.L. n.225/2010, dovrà avvenire utilizzando la modulistica allegata alla direttiva, nella quale dovranno essere riportati, da parte del debitore, gli estremi identificativi dei provvedimenti di dilazione già concessi dei quali si chiede la proroga.

Nell'ipotesi in cui il debitore risulti moroso per ulteriori cartelle di pagamento non interessate dai precedenti provvedimenti di rateazione di cui è chiesta la proroga, dovrà essere informato del fatto che l'istanza di proroga non potrà essere concessa se non dietro il pagamento o la rateazione di tali cartelle; in quest'ultimo caso, se i ruoli sono rateizzabili, il contribuente deve presentare una apposita istanza ed applicare le regole relative alle rateazioni successive.

In relazione invece all'esistenza di eventuali cartelle di pagamento non ancora scadute tale circostanza sarà rappresentata al contribuente ed invitato - senza effetti vincolanti - a presentare una apposita istanza per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica relativa alle rateazioni successive (trattandosi, anche in questo caso, di una rateazione successiva alla rateazione in proroga).

Il D.L. n.201/2011

Per effetto di quanto disposto dall'art. 10, comma 13-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, le dilazioni di cui all'art. 19 del D.P.R.n.602/73, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione - 28 dicembre 2011 - interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate - per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi per temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione - ai sensi dell'art. 2, comma 20, del D.L. 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore

comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Il comma 1-bis, dell'art. 19, del D.P.R.n.602/73, inserito dall'art. 10, comma 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, in vigore dal 28 dicembre 2011, ha ancora previsto che " in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno".

Come anticipato, il comma 3, del citato art. 19, del D.P.R.n.602/73 prevede che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Il D.L. n.16/2012

L'art. 1, comma 2, del D.L.n.16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.44/2012, ha modificato il sistema di rateazione incidendo, così come si evince dalla lettura della norma e della relazione illustrativa, innanzitutto, sull'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo, sostanzialmente:

- a) la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità fino ad ora ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);
- b) che non vi sia decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive;

c) che, fatte salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, da tale momento l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza ovvero di decadenza.

Inoltre, il comma 3, dell'art. 1, del D.L.n.16/2012 prevede che i piani di rateazioni a rata costante per le somme iscritte a ruolo, già concessi dagli agenti della riscossione, continuino ad esplicare effetti. Nessun danno deriva per i debitori, in quanto qualora gli stessi, per il peggioramento della loro situazione economica, non siano in grado di onorare il piano già in essere, potranno chiedere una rateazione in proroga anche a rata crescente.

Il comma 4, dell'art. 1, del D.L.n.16/2012 dispone, altresì, che per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica, possano chiedere a questi, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscano di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

Inoltre, il comma 5, dell'art. 1, del D.L.n.16/2012 ha modificato l'art. 38 del D.Lgs. n. n. 163 del 12 aprile 2006, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per far sì che il contribuente ammesso ad una rateizzazione del suo debito tributario sia ritenuto adempiente e pertanto non più escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Quindi, **dal 2 marzo 2012**, gli uffici finanziari, rilasciando le occorrenti certificazioni, dovranno specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente. Non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.

La relazione tecnica al provvedimento rileva che la disposizione introdotta non determina sostanziali effetti sul gettito in considerazione del fatto che il peggioramento della situazione generale di crisi economico – sociale in cui versa il Paese rende, per moltissimi contribuenti, estremamente difficile la sostenibilità di un piano di ammortamento a rata costante.

Ne consegue la concreta possibilità che la rateazione concessa a rata costante non venga onorata con la conseguente attivazione della procedura di recupero coattivo dall'esito assolutamente incerto, sia nel quantum che nel tempo.

Il meccanismo della rata variabile consente, viceversa, ai debitori di alleggerire momentaneamente l'onere finanziario, di fronteggiare le difficoltà correnti e di spostare la maggiore incidenza del piano di rientro in momenti connotati da una più elevata disponibilità economica.

Sul sito di Equitalia è disponibile un simulatore che permette di conoscere indicativamente il numero massimo di rate e il relativo importo che l'Agente della Riscossione potrà concedere in fase di valutazione della richiesta presentata.

Gli importi determinati dal simulatore non ricomprendono l'aggio di riscossione e gli interessi di rateazione, che saranno calcolati solo dall'Agente della riscossione al momento della concessione della dilazione; il calcolatore non effettua di per se alcuna valutazione di merito sulle tipologie d'importo inserite.

Le risultanze del simulatore non sono, tuttavia, vincolanti ai fini dell'effettiva concessione della rateazione.

Quadro di sintesi:

- E' possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anzichè a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione.
- L'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.
- Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
- Il contribuente decade dal beneficio della dilazione solo se non sono pagate due rate consecutive.
- Il contribuente, anche se non provvede al pagamento delle rate degli avvisi bonari dell'Agenzia delle entrate, può chiedere la rateizzazione all'agente della riscossione, una volta ricevuta la cartella.

La proroga delle rateazioni: la sintesi del combinato disposto dal D.L. n.225/2010 e D.L. n.201/2011

La sintesi del combinato disposto dal D.L.n.225/2010 e D.L.n.201/2011, può essere così rappresentata:

- il D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, ha previsto, nei casi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la possibilità di accordare una proroga di massimo ulteriori 6 anni alle rateazioni concesse entro il 27 febbraio 2011, anche se fosse intervenuta decadenza;

- il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha prorogato al 28 dicembre 2011, nei casi di rateazioni per le quali sia intervenuta decadenza, la possibilità di chiedere la proroga, mentre per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data, la proroga è concedibile purchè la rateazione non sia scaduta o già precedentemente prorogata.

In entrambi i casi il presupposto vincolante è la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

La proroga può essere richiesta una volta sola, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi. Può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anzichè un piano a rate costanti.

Quanto alle modalità di presentazione della domanda di proroga, la disciplina è quella più generale che regola la concessione delle rateazioni, differenziata a seconda dell'importo del debito:

- per debiti fino a 50 mila euro è sufficiente presentare domanda motivata (oggi non più motivata, per quanto si dirà appresso);

- per debiti oltre 50 mila euro la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell'importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Le persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati attestano il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore, ovvero, in caso non sia trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE, mediante la sola

documentazione attestante eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale.

Le richieste delle altre categorie giuridiche di soggetti vengono esaminate mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente per accedere al beneficio della proroga) e dall'Indice Alfa (il cui valore determina il numero massimo di rate concedibili), presentando una situazione economico patrimoniale aggiornata.

La richiesta di proroga si può consegnare (insieme alla documentazione necessaria) tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. Alla domanda va allegata copia del documento di riconoscimento.

Sul punto, con la direttiva di gruppo n. 12 del 15 aprile 2011 Equitalia Spa ha fornito delle interessanti indicazioni. In particolare, per le società che hanno deliberato la messa in liquidazione, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà ha caratteristiche diverse e quindi l'istanza di dilazione di pagamento del debito iscritto a ruolo potrà essere presa in esame solo a condizione che, oltre alla documentazione di rito prescritta per le società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione comprovante:

- i motivi che determinano l'impossibilità di fare fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo;
- la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per fare fronte al debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, ovvero in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell'art.79

D.P.R. n.602/73, sia superiore all'ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione.

In quest'ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante.

Il provvedimento di dilazione non potrà avere durata maggiore di 24 mesi, salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell'attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.

L'eventuale garanzia dovrà essere rilasciata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata.

La citata relazione dovrà essere sottoscritta da uno dei professionisti di cui al combinato disposto degli artt.161 e 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare.

Anche in questo caso, per le società in liquidazione il peggioramento temporaneo della situazione di difficoltà, posta a base dei precedenti provvedimenti di rateazione concessi, dovrà essere valutato in maniera diversa rispetto alle società in attività e, dunque, le stesse potranno beneficiare della proroga a condizione che, oltre alla documentazione di rito prescritta per le società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione sottoscritta dai professionisti di cui sopra, comprovante:

- i motivi che hanno determinato il mancato pagamento delle rate relative alle precedenti rateazioni concesse;

- la permanenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità del pagamento del debito ristrutturato; in mancanza, dovrà essere manifestata la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 602/73, sia superiore all'ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione.

L'eventuale rateazione in proroga verrà concessa per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate originariamente consentito. Ricordiamo che, al di là delle ipotesi di revoca indicate al comma 3, dell'art.19, del

D.P.R.n.602/73, il decesso del debitore iscritto a ruolo determina di diritto la decadenza immediata della rateazione cessando le condizioni soggettive ed oggettive che erano alla base del provvedimento di concessione della dilazione.

Anche la dichiarazione di fallimento comporta la decadenza immediata dal beneficio della rateazione, in considerazione dell'art. 44, comma 1, L.f., secondo cui tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di

fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, e dell'art. 52, comma 2, l.f., secondo cui ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione ovvero prededucibile, deve essere sottoposto al procedimento di accertamento del passivo, salvo diverse disposizioni della legge.

Il medesimo effetto è generato:

1. dalla domanda di concordato preventivo ex art. 160 L.f., atteso che dopo la presentazione della stessa devono ritenersi non consentiti pagamenti lesivi della

"par condicio creditorum";

2. dal provvedimento che apre la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, in base all'art. 200 L.f. secondo cui dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applica l'art. 44 L.f., ed all'art. 201 l.f che richiama l'art. 51 della stessa L.f.;

3. dalla sentenza che dichiara lo stato d'insolvenza, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274".

Le ultime disposizioni di Equitalia in materia di rateazioni

Con la **direttiva di gruppo dell'8 maggio 2013**, per integrare i benefici che possono derivare da una maggiore semplificazione dell'istituto della rateazione, è **stata ravvisata l'opportunità di elevare da 20.000 euro a 50.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte.**

L'innalzamento della predetta soglia contribuirà ad una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi - in termini di documentazione da produrre - a carico dei contribuenti ai fini dell'ottenimento della dilazione. Pertanto, le istanze di rateazione per importi fino a 50.000 euro saranno accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Equitalia può quindi concedere il **rateizzo delle somme dovute fino a un massimo di 6 anni (72 rate)**. **Resta fermo che l'importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro, salvo casi eccezionali.**

Nella richiesta si può anche indicare la preferenza per un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, più basse all'inizio nella prospettiva futura di un miglioramento della situazione economica del contribuente.

Il contribuente che ha ottenuto, quindi, la rateazione non è più considerato inadempiente e – come si legge nel comunicato stampa pubblicato - può richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Inoltre, Equitalia non può iscrivere ipoteca nei suoi confronti nè attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finchè si è in regola con i pagamenti.

La rateazione è prorogabile una sola volta fino a un massimo di 72 rate, se durante i pagamenti in corso si dimostra il peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione.

Quindi, niente più indice di liquidità ed indice Alfa fino a 50 mila euro per le persone fisiche ed imprese.